



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 05/05/2011

REGIONE PUGLIA SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE PREVENZIONE

Ore carenti di continuità assistenziale rilevate a marzo 2009.

Accordo collettivo nazionale 23/03/05
per la disciplina dei rapporti con i medici
di Medicina Generale

Pubblicazione delle ore carenti di continuità
assistenziale rilevate ai sensi del comma 1,
art. 63, AACN 23/03/05
dalle Aziende Sanitarie a marzo 2009.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT/1
Via Fornaci n° 201 - 70031 Andria

Distretto Comune Carenze Deliberaa

1 MARGHERITA 1 Incarico Deliberan.25
di S. a 24 ore 25 del
12/01/2011

A seguito della mancata accettazione dei sanitari aventi titolo delle ore carenti di continuità assistenziale rilevate a settembre 2008 dalla Azienda BAT - comune di Margherita di Savoia -, le stesse sono da considerarsi come carenze straordinarie da rilevarsi a marzo 2009 - giusta comunicazione n. prot. 22743 del 21/03/2011.

La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalla ASL BAT secondo le modalità previste dall'art. 63 del Accordo collettivo nazionale di medicina generale del 23/03/05.

La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l'anno 2009, approvata con determinazione dirigenziale n. 308 del 28/09/2010 e pubblicata sul BURP n. 155 del 07/10/2010.

Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione

di incarico, in conformità agli schemi allegati, indirizzandola alla Azienda Sanitarie Provinciale competente.

Allegato "A" domanda per trasferimento (medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 63 comma 2 lett.

a) ACN 23/03/05.

Allegato "B" domanda per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all'art. 63 comma 2 lett. b)

ACN 23/03/05.

In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell'art. 47 della legge n. 445/00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, attestante, l'esistenza di rapporti di lavoro dipendenti in atto alla data di presentazione della domanda, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.

Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell'art. 17, ACN 23/03/05.

Per l'assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina generale si applicano, ai sensi dell'art. 16 comma 7 lett. a) e b), le seguenti percentuali di riserva dei posti:

1) Percentuale del 67% per i medici in possesso dell'attestato di formazione in medicina generale D.L.vo n. 256/91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;

2) Percentuale del 33% per i medici in possesso di titolo equipollente.

Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall'art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 23/03/05, possono concorrere **ESCLUSIVAMENTE** per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell'art. 16, comma 9 e 10, ACN 23/03/05. **LA RISERVA PER LA QUALE L'ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE ESSERE INDICATA NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO. LA MANCATA INDICAZIONE DELLA "RISERVA" E' MOTIVO DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA DI ASL.**

Il Dirigente del Settore

Dr. Fulvio Longo